

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 26 novembre 2014

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|--|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 | L 354 | 35 | 23.12.2016 |
| ► <u>M2</u> | Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 | L 188 | 55 | 12.7.2019 |

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 358 del 13.12.2014, pag. 50 (1286/2014)



**REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 26 novembre 2014

**relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori PRIIP nonché sulla diffusione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio al fine di consentire agli investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP.

Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
 - a) i prodotti assicurativi non vita quali elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE;
 - b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o infermità;
 - c) i depositi diversi dai depositi strutturati quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, della direttiva 2014/65/UE;
 - d) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a g), i) e j), della direttiva 2003/71/CE;
 - e) i prodotti pensionistici che, ai sensi della normativa nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
 - f) gli schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ o della direttiva 2009/138/CE;
 - g) i prodotti pensionistici individuali per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il datore di lavoro o il lavoratore non può scegliere il prodotto pensionistico o il fornitore.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).



Articolo 3

1. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE.
2. Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento, compresi strumenti emessi da società veicolo quali definite all'articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE o società veicolo di cartolarizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera an), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo dovuto all'investitore al dettaglio è soggetto a fluttuazioni a causa dell'esposizione ai valori di riferimento o al rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore al dettaglio;
- 2) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- 3) «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: qualsiasi prodotto che rientra in una delle definizioni di cui alle lettere a) e b) o in entrambe:
 - a) un PRIIP;
 - b) un prodotto di investimento assicurativo;
- 4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»:
 - a) un soggetto che confeziona un PRIIP;
 - b) un soggetto che apporta modifiche a un PRIIP esistente anche, ma non soltanto, modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel PRIIP;
- 5) «persona che vende un PRIIP»: una persona che offre o conclude un contratto relativo a un PRIIP con un investitore al dettaglio;
- 6) «investitore al dettaglio»:
 - a) un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE;
 - b) un cliente ai sensi della direttiva 2002/92/CE, qualora tale cliente non possa considerarsi cliente professionale secondo la definizione contenuta nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

▼B

- 7) «supporto durevole»: strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
- 8) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da uno Stato membro a fini di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il presente regolamento impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti;

CAPO II

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SEZIONE I

Redazione del documento contenente le informazioni chiave*Articolo 5*

1. Prima che un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio, l'ideatore di PRIIP redige, per tale prodotto, un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e pubblica il documento sul suo sito internet.
2. Qualsiasi Stato membro può esigere che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato ex ante dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIP commercializzati in quello Stato membro.

SEZIONE II

Forma e contenuto del documento contenente le informazioni chiave*Articolo 6*

1. Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP.
2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale. Il documento non contiene rinvii alla documentazione commerciale. Esso può contenere rinvii ad altri documenti, compreso il prospetto ove applicabile e solo quando il rinvio riguarda informazioni che il presente regolamento prescrive di includere nel documento contenente le informazioni chiave.
3. In deroga al paragrafo 2, ove un PRIIP offra all'investitore al dettaglio una serie di opzioni per gli investimenti, quali tutte le informazioni richieste all'articolo 8, paragrafo 3, riguardo a ogni opzione di investimento sottostante, che non possono essere fornite in un unico documento conciso e a sé stante, il documento contenente informazioni

▼B

chiave fornisce almeno una descrizione generica delle opzioni di investimento sottostanti e indica dove e come si può trovare una documentazione informativa precontrattuale più dettagliata relativa ai prodotti di investimento a cui si riferiscono le opzioni di investimento sottostanti.

4. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, in maniera concisa, consiste al massimo di tre facciate di formato A4 quando stampate, agevola la comparabilità, e presenta le seguenti caratteristiche:

- a) è presentato e strutturato in modo da agevolarne la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
- b) si concentra sulle principali informazioni di cui hanno bisogno gli investitori al dettaglio;
- c) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio e uno stile tali da facilitare la comprensione delle informazioni. In particolare è necessario utilizzare un linguaggio chiaro, sintetico e comprensibile.

5. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni se il documento viene stampato o fotocopiato in bianco e nero.

6. Se nel documento contenente le informazioni chiave viene usato il nome o il logo dell'ideatore di PRIIP o del gruppo a cui appartiene, esso è in forma tale da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento o da non oscurare il testo.

Articolo 7

1. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nelle lingue ufficiali o in una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, oppure in un'altra lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

La traduzione riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale contenente le informazioni chiave.

2. Qualora un PRIIP sia promosso in uno Stato membro tramite documenti commerciali redatti in una o più lingue ufficiali dello Stato membro in questione, il documento contenente le informazioni chiave è redatto almeno in quelle stesse lingue ufficiali.

Articolo 8

1. Il titolo «Documento contenente le informazioni chiave» è posto in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.

Il documento contenente le informazioni chiave è presentato nell'ordine stabilito ai paragrafi 2 e 3.

2. Subito sotto il titolo del documento contenente le informazioni chiave è posta la seguente nota esplicativa:

«Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.».

3. Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni:

▼B

- a) all'inizio del documento, il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento;
- b) Ove applicabile, una segnalazione di comprensibilità redatta come segue: «State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.»;
- c) in una sezione intitolata «Cos'è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi:
- i) il tipo di PRIIP;
 - ii) i suoi obiettivi e i mezzi per conseguirli, in particolare se gli obiettivi sono raggiunti mediante esposizione diretta o indiretta alle attività di investimento sottostanti, con una descrizione degli strumenti o valori di riferimento sottostanti, compresa un'indicazione dei mercati in cui investe il PRIIP, e, ove applicabile, gli obiettivi ambientali o sociali specifici a cui mira il prodotto, nonché le modalità di determinazione del rendimento;
 - iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP, in particolare in termini di capacità di sostenere perdite su investimenti e di orizzonti d'investimento;
 - iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero;
 - v) la durata del PRIIP, se conosciuta;
- d) in una sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento che comprenda i seguenti elementi:
- i) un indicatore sintetico di rischio, integrato da una spiegazione testuale di quest'ultimo, dei suoi principali limiti e da una spiegazione testuale dei rischi che sono particolarmente rilevanti per i PRIIP e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico di rischio;
 - ii) la perdita massima possibile del capitale investito, comprese informazioni sui seguenti aspetti:
 - se l'investitore al dettaglio può perdere tutto il capitale investito; o
 - se l'investitore al dettaglio si assume il rischio di sostenere impegni o obblighi finanziari aggiuntivi, comprese passività potenziali ulteriori rispetto al capitale investito nel PRIIP; e
 - ove applicabile, se il PRIIP include una protezione del capitale contro il rischio di mercato, nonché i dettagli sull'ampiezza di tale copertura e i suoi limiti, in particolare per quanto riguarda i tempi di applicazione;
 - iii) scenari di performance adeguati e le ipotesi formulate per realizzarli;

▼B

- iv) ove applicabile, informazioni sulle condizioni dei rendimenti agli investitori al dettaglio e limiti massimi delle prestazioni incorporate;
- v) una precisazione che la legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al dettaglio può incidere sui versamenti effettivi;
- e) in una sezione intitolata: «Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto?», una breve indicazione se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano;
- f) in una sezione intitolata «Quali sono i costi?», i costi legati a un investimento nel PRIIP, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore al dettaglio, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento;

Il documento contenente informazioni chiave include una indicazione chiara che i consulenti, distributori o eventuali altre persone che forniscono consulenza o vendono il PRIIP forniranno informazioni che specifichino eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati sopra, per consentire all'investitore al dettaglio di comprendere l'effetto cumulativo di tali costi complessivi sul rendimento dell'investimento.

- g) in una sezione intitolata «Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?»
 - i) ove applicabile, se è previsto un periodo di ripensamento o cancellazione per il PRIIP;
 - ii) l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e, ove applicabile, del periodo minimo di detenzione richiesto;
 - iii) la capacità di operare disinvestimenti prima della scadenza e le relative condizioni, comprese tutte le commissioni e le sanzioni applicabili, tenendo conto del profilo di rischio/rendimento del PRIIP e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;
 - iv) indicazioni circa le potenziali conseguenze di un riscatto prima della scadenza del termine o del periodo di detenzione raccomandato, quali la perdita di protezione del capitale o competenze aggiuntive in funzione dei risultati;
- h) in una sezione intitolata «Come presentare reclami?», informazioni su come e a chi un investitore al dettaglio può presentare un reclamo su un prodotto o sulla condotta dell'ideatore di PRIIP o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende;

▼B

i) in una sezione intitolata «altre informazioni rilevanti», eventuali documenti aggiuntivi contenenti informazioni da fornire all'investitore al dettaglio in fase precontrattuale e/o postcontrattuale, esclusa la documentazione commerciale.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, che specifichino i dettagli delle procedure utilizzate per stabilire se un PRIIP miri a specifici obiettivi ambientali o sociali.

5. Al fine di garantire la coerente applicazione del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza («comitato congiunto»), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi informativi di cui al paragrafo 3;
- b) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al paragrafo 3, lettera d), punti (i) e (iii); e
- c) la metodologia per il calcolo dei costi, compresa la descrizione degli indicatori sintetici, di cui al paragrafo 3, lettera f).

Nello sviluppare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, le autorità europee di vigilanza tengono conto dei vari tipi di PRIIP, delle differenze fra di essi e delle capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei PRIIP in modo da consentire all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ► **C1** 31 marzo 2016 ◀.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al PRIIP non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne sminuiscono la rilevanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come e dove ottenerlo, compreso il sito internet dell'ideatore del PRIIP.



Articolo 10

1. L'ideatore del PRIIP riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche. La versione rivista viene resa disponibile tempestivamente.

2. Al fine di garantire l'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a) le condizioni del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;

b) le condizioni alle quali il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto;

c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un PRIIP venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;

d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo a un PRIIP da essi acquistato, nonché i mezzi tramite cui gli investitori al dettaglio devono essere informati.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

1. L'ideatore del PRIIP non può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base al documento contenente le informazioni chiave, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esso sia fuorviante, inesatto o non conforme alle parti pertinenti dei documenti pre-contrattuali e contrattuali giuridicamente vincolanti o ai requisiti stabiliti all'articolo 8.

2. Un investitore al dettaglio che sia in grado di dimostrare di aver subito una perdita per aver fatto affidamento su un documento contenente le informazioni chiave nelle circostanze di cui al paragrafo 1, nell'effettuare un investimento nel PRIIP per cui tale documento è stato prodotto, può esigere dall'ideatore del PRIIP il risarcimento dei danni derivanti da tale perdita in conformità della normativa nazionale.

▼B

3. Elementi come «perdita» o «risarcimento danni», a cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo ma di cui non è fornita la definizione, sono interpretati e applicati in conformità della normativa nazionale applicabile, come stabilito dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

4. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in sede civile in conformità del diritto nazionale.

5. Gli obblighi di cui al presente articolo non possono essere limitati o derogati da clausole contrattuali.

Articolo 12

Laddove il documento contenente le informazioni chiave riguardi una polizza assicurativa, all'impresa di assicurazione incombono obblighi derivanti dal presente regolamento solo nei confronti del titolare della polizza e non del suo beneficiario.

*SEZIONE III**Consegna del documento contenente le informazioni chiave**Articolo 13*

1. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o vende tale prodotto fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima che tali investitori al dettaglio siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.

2. Una persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende può adempiere alle prescrizioni del paragrafo 1 fornendo il documento contenente informazioni chiave a una persona alla quale è stato attribuito il potere per iscritto di prendere decisioni di investimento per conto dell'investitore al dettaglio riguardo a operazioni concluse in base a tale mandato scritto.

3. In deroga al paragrafo 1 e fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 6 della direttiva 2002/65/CE, una persona che vende un PRIIP può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio dopo la conclusione di un'operazione, senza indebiti ritardi, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'investitore al dettaglio decide, di propria iniziativa, di mettersi in contatto con la persona che vende un PRIIP e di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
- b) la consegna del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 del presente articolo non è possibile;

▼B

- c) la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende ha informato l'investitore al dettaglio che la consegna del documento contenente le informazioni chiave non è possibile e ha indicato chiaramente che quest'ultimo può rimandare l'operazione per ricevere e leggere il documento contenente le informazioni chiave prima di concludere l'operazione;
- d) l'investitore al dettaglio accetta di ricevere il documento contenente le informazioni chiave senza indebiti ritardi dopo la conclusione dell'operazione, anziché rimandare l'operazione per ricevere il documento preventivamente.

4. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso PRIIP vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore al dettaglio alla persona che vende il PRIIP anteriormente alla prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione e alla prima operazione dopo che il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10.

5. Al fine di assicurare un'applicazione omogenea del presente articolo, le AEV elaborano, attraverso il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave come stabilito dal paragrafo 1.

Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

1. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.
2. La persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:
 - a) su supporto cartaceo, che dovrebbe essere l'opzione predefinita qualora il PRIIP venga offerto nell'ambito di un contatto diretto, salvo richiesta diversa da parte dell'investitore al dettaglio;
 - b) su un supporto durevole non cartaceo, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o
 - c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.

▼B

3. Qualora il documento contenente le informazioni chiave sia fornito su un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia cartacea. Gli investitori al dettaglio sono informati del loro diritto a richiedere gratuitamente una copia cartacea.

4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole non cartaceo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio; e

b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta e su un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile.

5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet che non rientra nella definizione di supporto durevole se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) la consegna del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che fornisce consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio;

b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra informazioni fornite su carta o tramite un sito internet, e ha scelto quest'ultimo in modo comprovabile;

c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente, o per iscritto, l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;

d) il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile sul sito internet, e possa essere scaricato e memorizzato su un supporto durevole, per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la necessità di accedervi.

Ove il documento contenente le informazioni chiave sia stato riveduto a norma dell'articolo 10, su richiesta dell'investitore al dettaglio sono fornite anche le versioni precedenti.

6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d'informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet viene considerata come adatta per il contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende e l'investitore al dettaglio, se vi è la prova che l'investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell'investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d'affari viene considerata come un elemento di prova.



CAPO III

MONITORAGGIO DEL MERCATO E POTERI DI INTERVENTO SUI PRODOTTI*Articolo 15*

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 l'EIOPA esercita il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.

2. Le autorità competenti esercitano il monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati, distribuiti o venduti nel loro Stato membro o a partire dallo stesso.

Articolo 16

1. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1094/2010, ove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafi 2 e 3, l'EIOPA può vietare o limitare temporaneamente nell'Unione:

- a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o
- b) un tipo di attività o pratica finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'EIOPA.

2. L'EIOPA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) l'azione proposta è volta a fronteggiare un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione;
- b) i requisiti regolamentari applicabili a norma del diritto dell'Unione all'attività o al prodotto di investimento assicurativo in questione non affrontano la minaccia;
- c) un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.

Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'EIOPA può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori.

3. Nell'adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA assicura che tale misura:

▼B

a) non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici; o

b) non crei un rischio di arbitraggio regolamentare.

Se un'autorità competente o le autorità competenti hanno adottato una misura a norma dell'articolo 17, l'EIOPA può adottare una delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza emettere il parere di cui all'articolo 18.

4. Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'EIOPA comunica alle autorità competenti la misura proposta.

5. L'EIOPA pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a eventuali decisioni di adottare misure ai sensi del presente articolo. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore delle misure.

6. L'EIOPA riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli adeguati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo spirare del suddetto termine di tre mesi.

7. Una misura adottata dall'EIOPA a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui l'EIOPA deve tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita;

b) l'entità o il valore nozionale del prodotto di investimento assicurativo;

c) il grado di innovazione del prodotto di investimento assicurativo, dell'attività o della prassi;

d) l'effetto leva di un prodotto o di una prassi.

Articolo 17

1. Un'autorità competente può vietare o limitare, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

▼B

- a) la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di prodotti di investimento assicurativi o di prodotti di investimento assicurativi con determinate caratteristiche specifiche; o
- b) un tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2. Un'autorità competente può adottare la misura di cui al paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:

- a) un'attività o una prassi o un prodotto di investimento assicurativo solleva timori significativi in merito alla tutela degli investitori o costituisce una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;
- b) i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell'Unione applicabili all'attività o alla prassi o al prodotto d'investimento assicurativo non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una vigilanza rafforzata o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;
- c) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo, ovvero trarre beneficio dallo stesso;
- d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;
- e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o le attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se sono soddisfatte le condizioni stabilite al primo comma, l'autorità competente può imporre a titolo precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un prodotto di investimento assicurativo sia commercializzato o venduto agli investitori. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente.

3. L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all'EIOPA, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari riguardanti:

- a) l'attività o la prassi o il prodotto di investimento assicurativo cui si riferisce la misura proposta;
- b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui si prevede che entreranno in vigore;
- c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l'autorità competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

▼B

4. In casi eccezionali, ove ritenga necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dalle attività, dalle prassi o dai prodotti di investimento assicurativi di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all'EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che una notifica effettuata un mese prima non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. L'autorità competente non interviene in via provvisoria per un periodo superiore a tre mesi.

5. L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo a qualsiasi decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell'avviso sono specificati i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.

6. L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 30 per specificare i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto al momento di accertare l'esistenza di un timore significativo in merito alla tutela degli investitori o di una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Tali criteri e fattori comprendono:

- a) il grado di complessità del prodotto di investimento assicurativo e la relazione con il tipo di investitore destinatario della sua commercializzazione e vendita;
- b) il grado di innovazione di un'attività, di una prassi o di un prodotto di investimento assicurativo;
- c) l'effetto leva di un prodotto o di una prassi;
- d) in relazione all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari, l'entità o il valore nozionale di un prodotto di investimento assicurativo.

Articolo 18

1. L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 17. In particolare, l'EIOPA assicura che le misure adottate da un'autorità competente siano giustificate e proporzionate e che le autorità competenti adottino, se opportuno, un approccio coerente.

▼B

2. Dopo aver ricevuto la comunicazione, a norma dell'articolo 17, che una misura deve essere imposta a norma del suddetto articolo, l'EIOPA adotta un parere nel quale dichiara se ritiene che il divieto o la restrizione siano giustificati e proporzionati. Se l'EIOPA ritiene necessario che altre autorità competenti adottino misure per affrontare il rischio, lo dichiara nel suo parere. Il parere è pubblicato sul sito internet dell'EIOPA.

3. Se un'autorità competente propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'EIOPA a norma del paragrafo 2 o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, pubblica immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni.

CAPO IV

RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE E SUPERVISIONE

Articolo 19

Gli ideatori di PRIIP e le persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che:

- a) gli investitori al dettaglio dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP;
- b) gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta; e
- c) anche nel caso di controversie transfrontaliere, gli investitori al dettaglio possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 20

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra di loro e si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni a norma del presente regolamento e dell'esercizio dei loro poteri.

2. Le autorità competenti, conformemente alle leggi nazionali, possiedono tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 21

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato in tale Stato membro a norma del presente regolamento.

▼B

2. Al trattamento dei dati personali effettuato dalle AEV si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE

Articolo 22

1. Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale.

Entro il 31 dicembre 2016, gli Stati membri comunicano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle AEV. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 24, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 23

Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:

- a) direttamente;
- b) in collaborazione con altre autorità;
- c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
- d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Articolo 24

1. Il presente articolo si applica alle violazioni dell'articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6 e 7, dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell'articolo 9, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 14 e 19.

▼B

2. Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative:

- a) un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP;
- b) un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP;
- c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;
- d) un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave;
- e) sanzioni pecuniarie amministrative di almeno:
 - (i) persona giuridica:
 - fino a 5 000 000 EUR oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014, o fino al 3 % del fatturato totale annuo di tale persona giuridica in base agli ultimi bilanci d'esercizio disponibili approvati dall'organo di amministrazione; o
 - fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;
 - ii) persona fisica:
 - fino a 700 000 EUR, oppure, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 30 dicembre 2014; o
 - fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Se la persona giuridica di cui al primo comma, lettera e), punto i), è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre che è tenuta a preparare bilanci consolidati conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il fatturato totale da considerare è il fatturato totale annuo, o il tipo di reddito corrispondente in conformità del pertinente diritto dell'Unione in materia di contabilità, risultante nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre apicale.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

▼B

3. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento.

4. Se le autorità competenti hanno irrogato una o più sanzioni amministrative o altre misure a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse hanno il potere di emanare — o di imporre agli ideatori di PRIIP o alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti di emanare — una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni o le misure amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 25

Le autorità competenti applicano le sanzioni e le misure amministrative di cui all'articolo 24, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
- c) le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
- d) il comportamento collaborativo della persona responsabile della violazione;
- e) le precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;
- f) le misure adottate dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

Articolo 26

Le decisioni di irrogare le sanzioni e le misure adottate a norma del presente regolamento sono impugnabili.

Articolo 27

1. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le sanzioni e le misure amministrative, essa comunica contestualmente tali sanzioni e misure amministrative all'AEV competente.

2. L'autorità competente trasmette annualmente all'AEV competente informazioni aggregate concernenti tutte le sanzioni e le misure amministrative irrogate a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 24, paragrafo 2.

3. Le AEV pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nelle loro relazioni annuali.



Articolo 28

1. Le autorità competenti mettono in atto meccanismi efficaci per consentire la segnalazione alle stesse di attuali o potenziali violazioni del presente regolamento.
2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
 - a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di attuali o potenziali violazioni e per le relative verifiche;
 - b) la protezione adeguata dei dipendenti che riferiscono di violazioni commesse all'interno del loro ente almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
 - c) la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura a meno che tale comunicazione sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di un'ulteriore indagine o di un successivo procedimento giudiziario.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti introducano meccanismi supplementari ai sensi del diritto nazionale.
4. Gli Stati membri possono prescrivere agli enti che svolgono attività regolamentate ai fini della prestazione di servizi finanziari di mettere in atto procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni effettive o potenziali a livello interno avvalendosi di un canale specifico, indipendente e autonomo.

Articolo 29

1. Le decisioni, avverso le quali non è stata esperita impugnazione, relative all'irrogazione di sanzioni o misure amministrative per le violazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, sono pubblicate dalle autorità competenti sui propri siti internet senza indebito ritardo, dopo che le persone sanzionate sono state informate di tali decisioni.

La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:

- a) tipo e natura della violazione;
- b) identità delle persone responsabili.

Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti:

▼B

- a) rinviando la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino a che i motivi di non pubblicazione cessino di valere, o
- b) pubblicando la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione, o
- c) non pubblicando la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
 - i) che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio;
 - ii) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

2. Le autorità competenti comunicano alle AEV tutte le sanzioni amministrative o le misure imposte ma non pubblicate conformemente al paragrafo 1, terzo comma, lettera c), compresi eventuali impugnazioni avverso le stesse e il relativo esito.

Qualora si decida di pubblicare la sanzione o misura in forma anonima, la pubblicazione dei dati pertinenti può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cesseranno di valere.

3. Se il diritto nazionale prevede la pubblicazione della decisione di irrogare una sanzione o una misura impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito internet ufficiale, senza indebito ritardo, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito dell'impugnazione. Inoltre, la pubblicazione avviene anche nel caso di una decisione che annulli una precedente decisione di imporre una sanzione o una misura che sia stata oggetto di pubblicazione.

4. Le autorità competenti assicurano che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito internet ufficiale per cinque anni almeno dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 30*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

▼B

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 dicembre 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 16, paragrafo 8, e all'articolo 17, paragrafo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 16, paragrafo 8, o dell'articolo 17, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Quando la Commissione adotta, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 13, paragrafo 5, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dalle AEV, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è, in deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 e al fine di tenere in considerazione la complessità e l'entità delle questioni trattate, di due mesi dalla data della notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine può essere prorogato di un mese.

Articolo 32

1. Le società di gestione quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE e le società d'investimento di cui all'articolo 27 della medesima direttiva nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, della suddetta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al ►M2 31 dicembre 2021 ◀.

▼B

2. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica alle società di gestione, alle società d'investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio.

Articolo 33

1. Entro il ►**M2** 31 dicembre 2019 ◀, la Commissione procede ad un riesame del presente regolamento. Il riesame contiene un'indagine generale, basata sulle informazioni ricevute dalle AEV, dell'operazione di segnalazione relativa alla comprensibilità, tenendo conto degli orientamenti elaborati a tale proposito dalle autorità competenti. Contiene altresì un'indagine relativa all'applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio e della fattibilità, dei costi e dei possibili vantaggi dell'introduzione di un marchio per gli investimenti sociali e ambientali. Nell'ambito di tale riesame la Commissione effettua test sui consumatori e un esame delle opzioni non legislative nonché dei risultati del riesame del regolamento (UE) n. 346/2013 in relazione all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) e g).

Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 32 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame include anche una riflessione sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari e valuta se debba essere mantenuto l'esonero di prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento in considerazione di validi criteri in materia di protezione dei consumatori, compresi i raffronti tra prodotti finanziari. Il riesame valuta altresì l'opportunità di introdurre norme comuni relative alla necessità che tutti gli Stati membri prevedano sanzioni amministrative per violazioni del presente regolamento.

2. Entro il ►**M2** 31 dicembre 2019 ◀, la Commissione valuta, sulla base del lavoro in materia di divulgazione di requisiti per le informazioni di prodotto svolto dall'EIOPA, se proporre un nuovo atto legislativo che garantisca un'adeguata divulgazione dei requisiti per le informazioni di prodotto per tali prodotti o se includere prodotti pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Nella sua valutazione la Commissione garantisce che tali misure non riducano gli standard di divulgazione negli Stati membri che dispongono di regimi di divulgazione preesistenti per tali prodotti pensionistici.

3. Previa consultazione del comitato congiunto, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante i paragrafi 1 e 2, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

▼B

4. Entro il ►**M2** 31 dicembre 2019 ◀, la Commissione conduce un'indagine di mercato per determinare la disponibilità di calcolatori online che consentano all'investitore al dettaglio di calcolare i costi e le competenze aggregati dei PRIIP e se tali strumenti siano resi disponibili gratuitamente. La Commissione comunica in una relazione se tali strumenti forniscono calcoli affidabili e accurati per tutti i prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Qualora tale indagine concluda che tali strumenti non esistono o che gli strumenti esistenti non consentono agli investitori al dettaglio di calcolare gli importi aggregati di costi e competenze dei PRIIP, la Commissione valuta la possibilità che le AEV, attraverso il comitato congiunto, elaborino progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui siano stabilite le specifiche applicabili a tali strumenti a livello di Unione.

Articolo 34

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▼M1

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.